

Regione Piemonte

Provincia di Biella



COMUNE DI MOTTALCIATA

Regolamento
delle Entrate Comunali

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2003

INDICE

TITOLO I

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	Pag.	1
---	------	---

CAPO II

Entrate Ordinarie Comunali

Art. 2 - Individuazione delle entrate ordinarie.....	Pag.	2
Art. 3 - Forme di gestione delle entrate.....	Pag.	2
Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate.....	Pag.	2
Art. 5 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali.....	Pag.	3
Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	Pag.	3

CAPO III

Gestione delle entrate ordinarie comunali

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali.....	Pag.	4
Art. 8 - Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali.....	Pag.	4
Art. 9 - Attività di verifica e controllo.....	Pag.	5
Art.10 - Omissioni e ritardo dei pagamenti.....	Pag.	5
Art.11 - Dilazioni di pagamento.....	Pag.	6
Art.12 - Abbandono del credito in caso di procedure fallimentari.....	Pag.	7
Art.13 - Poteri ispettivi.....	Pag.	7

CAPO IV

Riscossione coattiva

Art. 14 - Forme di riscossione.....	Pag.	8
Art. 15 - Procedure.....	Pag.	8
Art. 16 - Abbandono del credito.....	Pag.	8

INDICE

TITOLO II

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali

CAPO I Disposizioni Generali

Art. 17 - Oggetto e scopo del regolamento.....	Pag.	10
--	------	----

CAPO II Entrate Tributarie Comunali

Art. 18 - Individuazione delle entrate tributarie.....	Pag.	11
Art. 19 - Forme di gestione delle entrate.....	Pag.	11
Art. 20 - Regolamenti per tipologie di entrate.....	Pag.	12
Art. 21 - Determinazione aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie comunali....	Pag.	12
Art. 22 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	Pag.	12

CAPO III Gestione delle entrate tributarie comunali

Art. 23 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie comunali.....	Pag.	13
Art. 24 - Modalità di pagamento delle entrate tributarie comunali.....	Pag.	13
Art. 25 - Dilazioni di pagamento.....	Pag.	14
Art. 26 - Abbandono del credito rientrante in procedure fallimentari.....	Pag.	14
Art. 27 - Attività di verifica e controllo.....	Pag.	15
Art. 28 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	Pag.	15

CAPO IV Accertamento con adesione

Art. 29 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	Pag.	16
Art. 30 - Ambito di applicazione.....	Pag.	16
Art. 31 - Attivazione del procedimento per la definizione.....	Pag.	17
Art. 32 - Procedimento ad iniziativa d'ufficio.....	Pag.	17
Art. 33 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	Pag.	18
Art. 34 - Invito a comparire per definire l'accertamento.....	Pag.	19
Art. 35 - Atto di accertamento con adesione.....	Pag.	19
Art. 36 - Perfezionamento della definizione.....	Pag.	19
Art. 37 - Effetti della definizione.....	Pag.	20
Art. 38 - Riduzione della sanzione.....	Pag.	20

CAPO V

Attività contenziosa e Strumenti deflattivi

Art. 39 - Tutela giudiziaria.....	Pag.	21
Art. 40 - Autotutela.....	Pag.	21
Art. 41 - Rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale.....	Pag.	22
Art. 42 - Accertamento con adesione.....	Pag.	22

CAPO VI Riscossione coattiva

Art. 43 - Forme di riscossione.....	Pag.	23
Art. 44 - Procedure.....	Pag.	23
Art. 45 - Abbandono del credito.....	Pag.	23

TITOLO III

CAPO I

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Art. 46 - Diritto all'informazione.....	Pag.	25
Art. 47 - Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza.....	Pag.	25
Art. 48 - Diritto all'integrità patrimoniale.....	Pag.	26
Art. 49 - Diritto alla compensazione.....	Pag.	26
Art. 50 - Diritto al rispetto della buona fede.....	Pag.	26
Art. 51 - Diritto di interpello.....	Pag.	26
Art. 52 - Diritti del contribuente sottoposto a verifica.....	Pag.	27

CAPO II Norme finali

Art. 53 - Vigenza e formalità.....	Pag.	27
------------------------------------	------	----

TITOLO I

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie

Disposizioni generali

CAPO I

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 07.08.1990 n.241 e successive modificazioni e integrazioni nel Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di gestione del patrimonio in particolare.

4. Il reperimento delle risorse patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Capo II Entrate Ordinarie Comunali

Articolo 2 Individuazione delle entrate ordinarie

1. Costituiscono entrate ordinarie comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi per l'uso di beni comunali e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le entrate ordinarie comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate;
- proventi dei servizi pubblici;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Articolo 3 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4 Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata patrimoniale può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione; qualora gli stessi vengano adottati entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

Articolo 5
Determinazione canoni, prezzi, tariffe delle entrate comunali

1. La determinazione delle tariffe e delle aliquote sarà approvata dalla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del Bilancio ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo si intendono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Capo III **Gestione delle entrate ordinarie comunali**

Articolo 7 **Soggetti responsabili delle entrate ordinarie comunali**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo, verifica e recupero del credito, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 178 e 179 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, entro i quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di avviare le procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8 **Modalità di pagamento delle entrate ordinarie comunali**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) versamento diretto per contanti, limitatamente alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 9
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dagli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/1990, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.

6. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 10
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale, che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, oneri o indennizzi, nonchè l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11 **Dilazioni di pagamento**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere tributario;
- durata massima: dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 1.500,00, per revocare le procedure di riscossione coattiva il contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge e fissata nella misura del totale del debito residuo.

Articolo 12
Abbandono del credito rientrante in procedure fallimentari

1. Qualora il contribuente (ditta individuale o società) sia soggetto a procedura fallimentare, l'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati solo se superiori ad Euro 500,00.

2. Qualora il contribuente (ditta individuale o società) sia soggetto a procedura fallimentare, l'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati solo se superiori ad Euro 1.000,00. Nel caso in cui gli importi siano superiori al sopraindicato limite, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, e che in assenza della stessa non si procederà comunque all'insinuazione tardiva.

Articolo 13
Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Capo IV RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 14 Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

1. attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988, n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario della riscossione.
2. nelle forme stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o con le forme di cui al precedente punto, qualora il servizio sia svolto in proprio dal Comune;
3. ai sensi degli artt. 52 e 53, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, qualora il servizio sia affidato a terzi iscritti all'apposito albo regolamentato dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11.09.2000;
4. mediante le procedure previste dal Codice Civile per il recupero dei crediti.

Articolo 15 Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 10, comma 2. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza vengono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Articolo 16 Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore nell'importo di Euro 10,33 complessive salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di entrate dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese spese, interessi, ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario Responsabile.

TITOLO II

Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali

TITOLO II

Disposizioni generali

Capo I

Articolo 17

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente titolo contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni nel Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

4. Il reperimento delle risorse tributarie è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Capo II **Entrate Tributarie Comunali**

Articolo 18 **Individuazione delle entrate tributarie**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

3. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canoni raccolta e depurazione acque reflue.

Articolo 19 **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di istruttoria, controllo e recupero crediti, scegliendo tra una delle forme previste dalla legislazione vigente.

Articolo 20
Regolamenti per tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata tributaria può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo, approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione; qualora gli stessi vengano adottati entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 21
Determinazione aliquote e tariffe delle entrate tributarie comunali

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto dalle leggi che disciplinano ogni tributo. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate ai fini dalla predisposizione dei documenti previsionali annuali.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore, salvo per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili.

Articolo 22
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 5.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Capo III

Gestione delle entrate tributarie comunali

Articolo 23

Soggetti responsabili delle entrate tributarie comunali

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili spetta al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse curando tutte le operazioni utili a tal fine, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt.178 e 179 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, entro quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.

Articolo 24

Modalità di pagamento delle entrate tributarie comunali

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie e regolamentari, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Articolo 25

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti. Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio-economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere patrimoniale;
- durata massima: dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere richieste e concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 30% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 2.500,00, per revocare le procedure di riscossione coattiva il contribuente dovrà prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi oppure cauzione costituita nei termini di legge e fissata nella misura totale del debito residuo.

Articolo 26

Abbandono del credito rientrante in procedure fallimentari

1. Qualora il contribuente (ditta individuale o società) sia soggetto a procedura fallimentare, l'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati solo se superiori ad Euro 500,00.

2. Qualora il contribuente (ditta individuale o società) sia soggetto a procedura fallimentare, l'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati solo se superiori ad Euro 1.000,00. Nel caso in cui gli importi siano superiori al sopraindicato limite, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, e che in assenza della stessa non si procederà comunque all'insinuazione tardiva.

Articolo 27

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990.

4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla legge 241/1990, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97.

7. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

8. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 28

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, e dagli eventuali regolamenti locali specifici al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 29 *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il Comune di Mottalciata per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 30 *Ambito dell'applicazione*

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 31
Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 32
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa e seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 33
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 32, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 34
Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 35
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 36
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento, della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni), l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 2000,00 Euro.

Articolo 37 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione, nè dagli atti in possesso alla data medesima.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 38 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Capo V
ATTIVITA' CONTENZIOSA e STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 39
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate.

Articolo 40
Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

5. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno.

Articolo 41

Rappresentanza dell'ente in giudizio
Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie l'ente interviene tramite il funzionario responsabile del tributo o il legale incaricato, che rappresentano il Comune in ogni grado di giudizio.

2. Essi potranno anche accedere, qualora lo ritengano opportuno alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3. Per ogni conciliazione giudiziale intervenuta, il funzionario o il legale incaricato relazionerà a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Articolo 42
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Capo VI **RISCOSSIONE COATTIVA**

Articolo 43 **Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988, n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
2. Qualora il servizio sia svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva potrà essere effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o con le forme di cui al precedente comma;
3. Qualora il servizio sia affidato a terzi iscritti all'apposito albo regolamentato dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 dell'11.09.2000 la riscossione coattiva è effettuata ai sensi degli artt. 52 e 53, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Articolo 44 **Procedure**

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 8.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione vengono iniziate, nei limiti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 45 **Abbandono del credito**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori sia inferiore nell'importo di Euro 10,33 complessivi, salvo quanto diversamente previsto negli specifici regolamenti comunali.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

TITOLO III

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente e Norme Finali

TITOLO III

CAPO I

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Articolo 46

Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali; nel contempo può assumere idonee iniziative di informazione elettronica, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti.

Articolo 47

Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza

1. L'amministrazione comunale assicura la chiarezza e l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e a tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare; tali atti sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

2. Preventivamente all'iscrizione a ruolo di imposte e tasse o alla comunicazione di diniego al rimborso, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'amministrazione, a pena di nullità, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o richiede i documenti mancanti nel termine di 30 giorni.

3. Negli atti di natura tributaria vengono obbligatoriamente indicati l'autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità di presentazione del ricorso, indicando nel contempo l'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela, organo che si identifica con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto.

Articolo 48
Diritto all'integrità patrimoniale

1. Qualora si accerti in modo definitivo che l'imposta, la tassa o il canone non erano dovuti o erano dovuti in misura minore di quella accertata, l'Ente è tenuto a rimborsare il costo della fidejussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso.

Articolo 49
Diritto alla compensazione

1. Il diritto alla compensazione è esteso a tutte le entrate tributarie proprie dell'ente.

Articolo 50
Diritto al rispetto della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell'Ente o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'Ente stesso.

Articolo 51
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative delle entrate tributarie comunali, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 52
Diritti del contribuente sottoposto a verifica

1. L'amministrazione ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce e l'accertamento di imposte, tasse e canoni connessi alle stesse, svolge verifiche esterne sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, previo avviso dello stesso almeno cinque giorni prima della verifica.

CAPO II
Norme Finali

Articolo 53
Vigenza e Formalità

1. Le norme di cui ai Titoli I, II e III di questo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente regolamento sarà inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella Circolare n. 101/e in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

5. Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.

